

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

Approvato con deliberazione di C.C. n__16____ del __17.04.2023__

REGOLAMENTO COMUNALE

TARI

(Tributi diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti)

Indice

TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1- Oggetto del Regolamento	
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	
Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo	
Art. 3 - Soggetti passivi	
Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	
Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento Art. 6	
- Superficie degli immobili	
Art. 6 Bis- Uscita dal pubblico servizio	
Art. 6 Ter- Riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.	
TITOLO III -TARIFFE.....	
Art. 7- Costo di gestione.	
Art. 8 - Determinazione della tariffa	
Art. 8 bis— Piano Finanziario	
Art. 9- Articolazione della tariffa	
Art. 10- Periodi di applicazione del tributo . Art.	
11- Utenze domestiche	
Art. 12 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile Tributo giornaliero	
Art. 13 - Scuole statali	
Art. 14 - Tributo giornaliero	
Art. 15 - Tributo Provinciale	
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
Art. 16- Riduzioni	
Art. 17- Agevolazioni	
Art. 18- Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 19- Obbligo di dichiarazione ..	
Art. 20 - Contenuto e presentazione della dichiarazione .	
Art. 20 bis-Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini tari	
Art. 21 – Poteri	
Art. 21 bis- Modalità e strumenti di pagamento	
Art. 22- Accertamento .	
Art. 23 – Sanzioni	
Art. 24 – Riscossione	
Art. 25 - Interessi	
Art. 26 - Rimborsi	
Art. 26 bis Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica importi addebitati	
Art. 27 - Somme di modesto ammontare	
Art. 28- Contenzioso	
TITOLO VI ASSIMILAZIONE	
Art. 29 - Gestione e classificazione dei rifiuti	
Art. 30- Principi dell'assimilazione.	
Art. 31- Criteri dell'assimilazione..	
TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni . Art.	
33 - Clausola di adeguamento	
Art. 34- Disposizioni transitorie .	

2

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Regolamento componente "TARI" (Tassa sui Rifiuti)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Castelnuovo Nigra della TARI istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dal comma e dal comma 738 della L.160/2019;
2. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, ratione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni contenute nella L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Castelnuovo Nigra.
6. I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - e) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti del gas, luce o acqua;
per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti gas, luce, acqua ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società che occupa o gestisce o detiene tali superfici, mentre per i comitati e le associazioni non riconosciute, i soggetti che li presiedono, li rappresentano
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - f) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione e civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 6 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre

rifiuti urbani.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3/04/2006 n. 152 (TIA2) e della Tares prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 6 bis – Uscita dal pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corrispondenza della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

Art. 6 Ter- Riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

TITOLO 111- TARIFFE

Art. 7 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 8 - Determinazione della tariffa

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
1. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 8 bis — Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158,

Art. 10 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 - Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Le utenze domestiche sono classificate nelle modalità seguenti:
 - residenti: la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale;
 - non residenti, seconde case di residenti immobili di proprietà di persone giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico.
3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione della seguente tabella degli abitanti equivalenti

1 - SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTE

INTERVALLO		SUPERFICIE	OCCUPANTI EQUIVALENTI
DA MQ.	A MQ.		
1	0	70	2
2	70	100	3
3	100	130	4
4	oltre 130		5

2 - CASA/E DI NON RESIDENTE

	INTERVALLO SUPERFICIE		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA MQ.	A MQ.	
1	0	70	2
2	70	100	3
3	100	130	4
4	oltre 130		5

3 - PERSONE GIURIDICHE

	INTERVALLO	SUPERFICE	OCCUPANTI
	DA MQ.	A MQ.	EQUIVALENTI
1	0	70	2
2	70	100	3
3	100	130	4
4	oltre 130		5

La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

Art.12 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005

n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

- La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
- Diversamente, se le superfici sono distinte e separate e nelle stesse siano svolte più attività autorizzate si potranno applicare categorie differenziate in base alla reale attività esercitata nelle superfici stesse (opportunamente documentate dall'utente).
- Per favorire l'armonizzazione delle tariffe applicate alla reale produzione di rifiuti, fintanto che non verranno adottati sistemi adatti a misurare la reale produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dei valori indicati nell'allegato 2, che i locali e le aree utilizzate, fisicamente distinte dai locali principali e accatastati separatamente, siano inserite in sottocategorie di utenza, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta, supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento della nuova sottocategoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Comune, che può eseguire direttamente o tramite il soggetto a cui è assegnata la gestione del tributo le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

- La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- Il tributo è dovuto nella misura pari alla quota fissa prevista nel precedente comma 5, nei casi in cui i locali e le aree pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso se dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.
- Nel caso in cui, invece, nei locali non sia svolta alcuna attività e non risulti rilasciato dall'Ente nessun titolo amministrativo per lo svolgimento della stessa, si applicherà la categoria con il minor indice di produzione dei rifiuti.

Art.13-Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 14 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività e aumentandola del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 23.

15 - Tributo provinciale

Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, c. 666, della L.147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono rendicontate e riversate alla Provincia dal Comune.

Secondo l'art. 38-bis D.L. 124/2019, dal 01/06/2020, in caso di versamento della TARI con modello F24, il versamento della TEFA alla Provincia o alla Città metropolitana è effettuato direttamente dalla Struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.Lgs 504/1993)

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.16 -Riduzioni

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

15% (parte fissa e variabile) per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore ai 1500 metri. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta:

- del 30% sulla sola parte variabile, a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
- del 25% sulla sola parte variabile, in caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale/turistico, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;

E' prevista una riduzione pari al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, per le utenze non domestiche presenti sul territorio di seguito riportate:

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggio, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante

Ai sensi dell'art. 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'art. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 5% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico. La riduzione avrà luogo quando si passerà al sistema di raccolta "porta a porta o per "isola ecologica".

Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio

dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;

i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;

il composte deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all' Ufficio tributi.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 17 -Agevolazioni

1. Le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività organizzate, dai Comuni, dalle associazioni di volontariato, partiti politici ed associazioni legalmente costituite che perseguono interessi sociali e collettivi sono escluse dal pagamento del tributo.
2. I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal comune.
3. Gli edifici della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

Art.18-Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 19 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 20 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio

b) il codice utente e il codice utenza

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune e/o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

Art. 20 bis- Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini tari

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno

3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almenò i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00

4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

7. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Art. 21 – Poteri

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna e esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 21 bis -Modalità e strumenti di pagamento

1. Il gestore della TARI invia ai contribuenti l'avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.
2. La modalità di versamento della TARI avviene nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il gestore della TARI può ricorrere alle seguenti modalità di pagamento:
 - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
 - attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
 - utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
3. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione

Art. 22 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione.

Art. 23 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Art. 24 – Riscossione

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in almeno due rate semestrali
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. La riscossione del tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni, avviene con invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale;
5. L'eventuale mancata ricezione da parte del Contribuente dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa; resta a carico del Contribuente l'onere di richiedere all'ufficio tributi la liquidazione del tributo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 25 – Interessi

1. Gli interessi applicati sono quelli previsti dal Regolamento delle Entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata
- 3 L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 26 bis- Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica importi addebitati

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata
5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e) i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
 - f) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata

Art. 27 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 5,00 (cinque virgola zero) per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 32,00, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Art. 28 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.
5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

TITOLO VI -ASSIMILAZIONE

Art. 29 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 e.e.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da

- altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 30 - Principi dell' assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Art. 31- Criteri dell'assimilazione

Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell' allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023
2. Dalla stessa data è soppressa
{a/terna/iva J} la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (alternativa2j la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 22, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
{a/terna/ a3/ la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
{alternativa4) ia Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011

Art. 33 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34- Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall' estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd)

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, nightclub	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, nightclub